



FORMAPER

Formazione e servizi
per l'imprenditorialità



PROMOS

Internazionalizzazione
e marketing territoriale



INNOVHUB

Innovazione per le PMI



OSMI BORSA
IMMOBILIARE
MILANO

Servizi per il mercato
immobiliare



CAMERA
ARBITRALE
MILANO

Risoluzione delle
controversie

AZIENDE SPECIALI CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO

REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE DI FORNITURE, SERVIZI E PER L'ESECUZIONE DI LAVORI IN ECONOMIA

Approvato con Delibera del CDA di Camera Arbitrale di Milano del 19 ottobre 2012

INDICE

PARTE PRIMA – DISPOSIZIONI COMUNI

- Art. 1 - Oggetto del regolamento
- Art. 2 - Principi
- Art. 3 - Forme di procedure in economia
- Art. 4 - Responsabile della gestione della procedura

PARTE SECONDA – ACQUISIZIONE DI FORNITURE E SERVIZI

- Art. 5 - Acquisizione di forniture e di servizi
- Art. 6 - Limiti di applicazione per valore
- Art. 7 - Tipologie di forniture e servizi
- Art. 8 - Pubblicità e comunicazioni
- Art. 9 - Acquisizioni in amministrazione diretta
- Art. 10 - Acquisizioni per cottimo fiduciario
- Art. 11 - Cottimo fiduciario con affidamento diretto
- Art. 12 - Requisiti degli operatori economici
- Art. 13 - Mercato elettronico
- Art. 14 - Scelta del contraente
- Art. 15 - Acquisizioni con categorie protette
- Art. 16 - Garanzie
- Art. 17 - Forme di contratto
- Art. 18 - Esecuzione forniture e servizi
- Art. 19 - Attestazione di regolare esecuzione
- Art. 20 - Pagamenti

PARTE TERZA – ESECUZIONE DI LAVORI

- Art. 22 - Esecuzione lavori
- Art. 23 - Disposizioni per i servizi tecnici
- Art. 24 – Tipologia lavori in economia
- Art. 25 - Pubblicità e comunicazioni
- Art. 26 - Lavori in amministrazione diretta
- Art. 27 - Lavori per cottimo fiduciario
- Art. 28 - Cottimo fiduciario con affidamento diretto
- Art. 29 - Requisiti degli operatori economici
- Art. 30 - Scelta del contraente
- Art. 31 - Garanzie
- Art. 32 - Revisione prezzi
- Art. 33 - Forme di contratto
- Art. 34 - Piani di sicurezza
- Art. 35 - Lavori d'urgenza
- Art. 36 - Lavori di somma urgenza
- Art. 37 - Perizia suppletiva per maggiori spese
- Art. 38 - Contabilizzazione e liquidazione dei lavori in amministrazione diretta
- Art. 39 - Contabilizzazione e liquidazione dei lavori a cottimo fiduciario
- Art. 40 - Certificato di regolare esecuzione lavori
- Art. 41 - Entrata in vigore

PARTE PRIMA DISPOSIZIONI COMUNI

ARTICOLO 1

(Oggetto del regolamento)

1. Il presente regolamento tiene conto della volontà delle Aziende Speciali della Camera di Commercio di Milano, quali organismi strumentali operanti in regime di diritto privato ai sensi dell'art. 2, L. 29 dicembre 1993, n. 580 e s.m.i., di uniformare la propria attività relativa agli acquisti e, per l'effetto, disciplina il ricorso al sistema semplificato delle procedure in economia per l'acquisizione di forniture, servizi e lavori.

2.

Nel perseguimento dei criteri di obiettività e trasparenza e dei principi di concorrenza tra i soggetti interessati, di trasparenza della scelta dei contraenti e di parità di trattamento richiamati dall'art. 71, comma 2 D.P.R. 2 novembre 2005, n. 254, il presente regolamento si ispira alle disposizioni contenute all'articolo 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ("Codice dei contratti pubblici"), nonché alle altre disposizioni del Codice dei contratti pubblici e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 ("Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice dei contratti pubblici") di seguito richiamate.

3. In presenza di contratti misti comprendenti servizi, lavori e/o forniture trova applicazione il criterio della prevalenza.

ARTICOLO 2

(Principi)

1. Le procedure in economia sono utilizzate per assicurare procedure più snelle e semplificate per acquisire forniture, servizi e per eseguire lavori nei casi in cui un'ampia consultazione degli operatori economici potrebbe comportare un rallentamento dell'attività oltre ad un notevole dispendio di tempo e risorse.

2. Il ricorso alle procedure in economia tiene conto dei criteri di programmazione, economicità, efficacia, tempestività, parità di trattamento, rotazione, proporzionalità, trasparenza, non discriminazione e concorrenza tra gli operatori economici, nel rispetto dei principi di cui all'art. 71, comma 2 D.P.R. 2 novembre 2005, n. 254 .

3. Nessuna acquisizione di forniture, servizi ed esecuzione di lavori può essere artificiosamente frazionata per consentire l'applicazione della disciplina delle acquisizioni in economia, definita dal presente regolamento.

4. Le procedure di acquisizione in economia si ispirano, altresì, ai seguenti principi:

a) promuovere nelle scelte di acquisto la diffusione di tecnologie ecologicamente compatibili e di sistemi di produzione a ridotto impatto ambientale;

b) limitare, sostituire o eliminare progressivamente l'acquisto di prodotti tossici, pericolosi, difficilmente smaltibili o a significativo impatto ambientale;

c) preferire prodotti di lunga durata, facilmente smontabili e riparabili, ad alta efficienza energetica, ottenuti con materiali riciclabili, recuperati o da materie prime rinnovabili, e che minimizzano la produzione di rifiuti.

ARTICOLO 3

(Forme di procedure in economia)

1. Le acquisizioni in economia possono essere effettuate mediante le seguenti procedure:

- a) amministrazione diretta: in cui le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri dell'Azienda Speciale o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio dell'Azienda Speciale o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del responsabile della gestione della procedura;
- b) cottimo fiduciario: in cui le acquisizioni avvengono mediante l'affidamento ad operatori economici.

2. Le forme di procedura in economia di cui al precedente comma 1 sono comunque ispirate a principi di semplificazione ed economicità, nonché di libertà della forma e di sinteticità dei contenuti.

ARTICOLO 4

(Responsabile della gestione della procedura)

1. Per ogni singola acquisizione di forniture e servizi e per la realizzazione di ogni lavoro da eseguire in economia ovvero nella fase di predisposizione degli eventuali atti di programmazione, deve essere nominato un responsabile unico della gestione della procedura al quale competono le funzioni e i compiti desumibili per analogia dagli articoli 9 e 10 del Codice dei contratti pubblici e dagli articoli 272 e 273 del Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice dei contratti pubblici.

2. Le Aziende Speciali della Camera di Commercio, nel caso in cui il proprio organico presenti carenze o in esso non sia compreso un soggetto in possesso delle specifiche professionalità necessarie per svolgere i compiti del responsabile della gestione della procedura per l'acquisizione di forniture e servizi e per l'esecuzione di lavori, provvedono a supportare l'attività del responsabile della gestione della procedura mediante l'affidamento di incarichi di servizio a soggetti aventi specifiche competenze tecnico-amministrative, organizzative e legali, che abbiano stipulato adeguata polizza assicurativa.

PARTE SECONDA

ARTICOLO 5

(Acquisizione di forniture e di servizi)

1. La parte seconda del presente regolamento disciplina il sistema delle procedure per l'acquisizione di forniture e servizi in economia ispirate alle disposizioni di cui all'articolo 125 del Codice dei contratti pubblici e agli articoli 329-338 del Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice dei contratti pubblici.

2. Il ricorso alle acquisizioni in economia di forniture e servizi, salvo nel caso di affidamento diretto previsto all'articolo 11 del presente regolamento, è disposto con atto del Segretario/Direttore/Cda, in coerenza con i poteri decisionali e di spesa vigenti, e può riguardare anche ed eventualmente un complesso di procedure d'acquisto preventivamente individuato e riguardante un certo periodo di tempo.

3. L'atto con cui si dispone l'acquisizione in economia di forniture e servizi deve individuare gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Inoltre, tale atto attesta, che al momento dell'avvio della procedura, non sono attive o che si procederà a verificare l'eventuale sussistenza di convenzioni Consip spa o di altre centrali committenza alle quali l'Azienda speciale abbia voluto fare ricorso per la fornitura o il servizio che si intende acquisire.

ARTICOLO 6

(Limiti di applicazione per valore)

1. Le Aziende Speciali stabiliscono che le procedure in economia per l'acquisizione di forniture e servizi previste nel presente regolamento sono consentite per singoli importi non superiori alla soglia di cui all'art. 125 comma 9 del Codice dei contratti pubblici¹, al netto degli oneri fiscali e, ove previsto, di quelli previdenziali.

2. Il limite di importo sarà adeguato dall'Azienda Speciale in relazione ai diversi limiti che saranno fissati dalla normativa comunitaria in materia.

ARTICOLO 7

(Tipologie di forniture e servizi)

1. In relazione alle esigenze complessive di tutte le Aziende Speciali della Camera di Commercio, sono eseguite in economia le seguenti forniture di beni e di servizi:

BENI

- a) arredi, mobili e attrezzature non informatiche;
- b) opere d'arte o pezzi unici in forma artistica, fuori dalle ipotesi di cui alla legge 29/7/1948, n.717 e al decreto ministeriale 23/3/2006;
- c) attrezzature hardware, sistemi software, calcolatrici, fotocopiatrici, affrancatrici, fax, impianti telefonici e di telecomunicazioni in genere, materiale informatico in genere;
- d) auto, motoveicoli;
- e) libri, riviste, giornali e pubblicazioni anche in abbonamento, sia su supporto cartaceo che informatico;
- f) materiale di cancelleria, di consumo, di funzionamento e ricambio d'uso di attrezzature d'ufficio;
- g) materiale per la redazione degli atti, stampati, modelli, manifesti, locandine, altri materiali per la diffusione e la pubblicità istituzionale;
- h) vestiario di servizio e dispositivi di protezione per i dipendenti;
- i) combustibili per il riscaldamento degli immobili;
- j) carburanti per autotrazione delle auto e dei motoveicoli in dotazione;

¹ La soglia stabilita per il biennio 2012-2013 è di € 200.000, al netto degli oneri fiscali e, ove previsto, di quelli previdenziali.

- k) fornitura e consumo di acqua, gas, energia elettrica, utenze telefoniche e telematiche, compresi gli allacciamenti agli immobili, illuminazione e climatizzazione dei locali;
- l) materiali per la pulizia, derattizzazione, disinfestazione e disinfezione degli immobili, delle infrastrutture e degli arredi;
- m) coppe, trofei medaglie, targhe, oggetti ricordo, altri gadgets relativi a manifestazioni, onorificenze, riconoscimenti, inaugurazioni, ricorrenze, nonché acquisti necessari in occasione di specifici eventi;
- n) contrassegni, sigilli, bolli francobolli e altri valori bollati;
- o) attrezzature e strumentazione di laboratorio;
- p) reagenti, solventi, vetreria e materiale di consumo di laboratorio;
- q) prove di laboratorio (eseguite da terzi).

SERVIZI

- a) servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria di mobili, arredi, attrezzature, impianti, mezzi e manutenzione del verde;
- b) servizi di corriere, spedizione e consegna, altri servizi di trasporto, messaggeria e servizi postali al di fuori del regime di monopolio ;
- c) servizi di telecomunicazione salvo quelli esclusi ai sensi dell'art 22 del dlgs 163/2006;
- d) servizi assicurativi, bancari e finanziari (salvo quelli esclusi ai sensi dell'art. 19 comma 1 lettera d) del dlgs 163/2006, contratti di leasing;
- e) servizi di caricamento dati;
- f) servizi informatici e affini, compresi i servizi telematici, di video conferenza, di gestione e manutenzione siti web istituzionali, *e-government* e informatizzazione degli adempimenti, aggiornamenti software;
- g) servizi di ricerca e sviluppo, compresi rilievi statistici, indagini, studi, rilevazioni socio-economiche, analisi di fattibilità, analisi tecniche e finanziarie fatta eccezione per quelli esclusi ai sensi dell'art.19, lettera f) del "Codice".
- h) servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili, tenuta e aggiornamento degli inventari,
- i) servizi legali, servizi di certificazione e di certificazione della firma elettronica, di consulenza fiscale, tributaria e contributiva, prestazioni di *advisor* tecnico, giuridico, amministrativo o finanziario, servizi intellettuali e/o professionali;
- j) servizi per la trascrizione e la traduzione in occasione di convegni, seminari, congressi, incontri d'affari, procedimenti stragiudiziali;
- k) servizi di interpretariato;
- l) servizi di agenzie di viaggio, alberghieri, di ristorazione e di catering;
- m) servizi di consulenza gestionale e affini;
- n) servizi pubblicitari, compresa la divulgazione di avvisi, bandi di concorso e di gara a mezzo stampa o altri mezzi di informazione mediante acquisto dei relativi spazi;
- o) servizi ordinari di pulizia degli immobili;
- p) servizi di derattizzazione, disinfestazione e altri servizi di pulizia;
- q) servizi di gestione degli immobili di proprietà e in uso;
- r) servizi di editoria e di stampa, compresi i servizi di tipografia, litografia, fotografia, traduzione, trascrizione e rilegature;
- s) servizi relativi alla sicurezza, compresi i servizi di vigilanza e di sorveglianza di immobili e di manifestazioni;
- t) servizi per la gestione e l'organizzazione di corsi di formazione;
- u) servizi di noleggio e affitto di attrezzature e autoveicoli, con o senza conducente;
- v) servizi di facchinaggio, imballaggio e trasloco;

- w) servizi per la partecipazione e organizzazione di cerimonie, convegni, *meeting*, conferenze, mostre, fiere, corsi seminari, esami e concorsi, riunioni, manifestazioni di interesse;
- x) servizi notarili e prestazioni accessorie quali registrazioni, trascrizioni e volture di atti;
- y) prestazioni di supporto al responsabile della gestione della procedura;
- z) servizi sostitutivi di mensa;
- aa) servizi di selezione del personale e di forniture personale interinale;
- bb) servizi di accreditamento laboratori;
- cc) smaltimento rifiuti tossico nocivi, ingombranti, toner;
- dd) assistenza per pratiche doganali ;servizi medico sanitari volti a garantire la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro
- ee) ;
- ff) spese acquisto e/o utilizzo banche dati;
- gg) altri servizi per il funzionamento degli uffici;

2. L'acquisizione in economia di forniture e servizi è, inoltre, consentita, indipendentemente dall'oggetto del servizio e della fornitura nei seguenti casi:

- a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per assicurare la prestazione nel termine previsto nel contratto;
- b) completamento delle prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, qualora non sia possibile imporre l'esecuzione nell'ambito del medesimo contratto;
- c) acquisizioni periodiche nella misura strettamente necessaria, nel caso di contratti scaduti, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente;
- d) eventi oggettivamente imprevedibili ed urgenti allo scopo di scongiurare situazioni di pericolo per le persone, cose ovvero per la salute pubblica nonché di danno al patrimonio dell'Azienda speciale.

ARTICOLO 8

(Pubblicità e comunicazioni)

1. Le procedure di acquisizione in economia di forniture e servizi non sono sottoposte agli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti dall'articolo 124 del Codice dei contratti pubblici.

2. Gli affidamenti mediante cottimo fiduciario per importi pari o superiori la soglia di cui all'art. 125 comma 11 del Codice dei contratti pubblici sono soggetti all'obbligo di avviso di post-informazione mediante la pubblicazione sul sito web delle Aziende Speciali della Camera di Commercio, in analogia con quanto stabilito dall'articolo 331, comma 3, del Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti pubblici.

ARTICOLO 9

(Acquisizioni in amministrazione diretta)

1. Nell'amministrazione diretta, il responsabile della gestione della procedura organizza ed esegue le acquisizioni per mezzo del personale dipendente allo scopo eventualmente

assunto, utilizzando mezzi propri o appositamente noleggiati e acquisendo le forniture di beni e di servizi necessari per l'esecuzione dell'intervento.

ARTICOLO 10

(Acquisizioni per cottimo fiduciario)

1. L'acquisizione di forniture e servizi mediante cottimo fiduciario viene attivata, in base all'eventuale programmazione annuale delle acquisizioni di forniture e servizi, dal responsabile della gestione della procedura, a seguito dell'atto con cui si dispone l'acquisizione in economia di cui al precedente articolo 5.

2. La ricerca del contraente avviene con lettera di invito da trasmettere ad almeno cinque operatori economici, individuati dalla Azienda speciale sulla base di indagini di mercato, effettuate nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento. Le indagini di mercato possono essere effettuate anche tramite la pubblicazione di un avviso o mediante la consultazione di cataloghi del mercato elettronico di cui al successivo articolo 13. Gli operatori economici possono essere individuati anche tramite appositi elenchi aperti e periodicamente aggiornati, mediante una procedura adeguatamente pubblicizzata, purchè gli operatori economici siano in possesso dei requisiti di idoneità morale e di capacità tecnico-professionale ed economico finanziaria richiesti dalle Aziende speciali.

3. La lettera di invito deve contenere di norma i seguenti elementi:

- a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo massimo previsto, con esclusione dell'Iva;
- b) le garanzie richieste all'affidatario del contratto;
- c) il termine di presentazione delle offerte;
- d) il periodo in giorni di validità delle offerte stesse;
- e) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- f) il criterio di prescelto per l'attribuzione della fornitura o del servizio;
- g) gli eventuali elementi di valutazione, nel caso in cui si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- h) l'eventuale clausola che preveda di non procedere all'attribuzione della fornitura o del servizio nel caso di presentazione di un'unica offerta valida;
- i) la misura delle penali;
- j) l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità;
- k) le indicazioni di termini di pagamento;
- l) i requisiti soggettivi richiesti all'operatore economico e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti;

4. La lettera di invito deve contenere altresì indicazioni in merito agli oneri di sicurezza e DUVRI ove necessari.

ARTICOLO 11

(cottimo fiduciario con affidamento diretto)

1. Per le forniture e i servizi di importo inferiore alla soglia di cui all'art.125 comma 11 del Codice dei Contratti pubblici² si può procedere in affidamento diretto, mediante scambio di corrispondenza.

2. Con finalità esclusivamente interne di buona amministrazione, nel pieno esercizio della discrezionalità riconosciuta alle Aziende Speciali della Camera di Commercio dalla legge, affinché le stesse siano gestite con diligenza, obiettività e trasparenza rispetto all'organizzazione interna per gli affidamenti diretti verrà richiesto un numero idoneo di preventivi, normalmente in numero almeno pari a tre salvo che per importi inferiori o uguali a 2000 € (Iva esclusa). E' comunque responsabilità di chi individua il fornitore garantire il rispetto dei principi quali efficienza, efficacia, economicità e documentabilità della propria scelta.

ARTICOLO 12

(requisiti degli operatori economici)

1. Gli operatori economici che prestano forniture o servizi in economia devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale richiesti dalle Aziende speciali in analogia con quanto stabilito dagli articoli 38 e 39, del Codice dei contratti pubblici e all'articolo 26 del D.lgs. 81/2008 e devono possedere, qualora ritenute necessarie rispetto alla natura, la qualità, la quantità, l'importanza della fornitura e/o del servizio richiesto, le capacità economico-finanziarie e tecnico-professionali richieste dalle Aziende speciali.

2. I requisiti richiesti sono attestati mediante apposita certificazione ovvero mediante dichiarazione sostitutiva resa in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Le Aziende Speciali della Camera di Commercio possono procedere in qualsiasi momento alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati dall'operatore economico affidatario.

ARTICOLO 13

(mercato elettronico)

1. Le Aziende Speciali della Camera di commercio, in analogia con quanto stabilito dall'articolo 85, comma 13, del Codice dei contratti pubblici, per l'acquisizione di forniture e servizi in economia possono avvalersi del mercato elettronico, inteso come l'insieme delle procedure che consentono di effettuare l'approvvigionamento di forniture e di servizi direttamente da cataloghi predisposti da utenti selezionati. Avvalendosi del mercato elettronico, di cui all'articolo 328 del Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice dei contratti pubblici, le acquisizioni vengono fatte attraverso un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all'interno del mercato o delle offerte ricevute sulla base di una richiesta rivolta ai fornitori abilitati.

² La soglia in questione è di € 40.000, al netto degli oneri fiscali e, ove previsto, di quelli previdenziali.

2. Oltre al mercato elettronico, eventualmente realizzato dalle stesse Aziende Speciali della Camera di Commercio, potranno essere utilizzati, previo convenzionamento, i sistemi in essere della Consip spa o di altri organismi pubblici.

ARTICOLO 14 (scelta del contraente)

1. L'esame e la scelta delle offerte, qualora il criterio di valutazione prescelto sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sono effettuate da una Commissione. Per valutazioni basate esclusivamente sul prezzo o se di tipo automatico con esclusiva applicazione di formule matematiche anche per la valutazione delle componenti tecniche, l'esame delle offerte può essere eseguito dal responsabile della gestione della procedura.

2. Le operazioni di valutazione della Commissione o del responsabile della gestione della procedura devono essere verbalizzate e trasmesse al funzionario designato dall'Azienda Speciale per gli atti conseguenti.

3. Il Segretario/Direttore/Cda, in base ai rispettivi poteri di spesa, su proposta della Commissione o del responsabile della gestione della procedura, nel caso sia stata presentata una sola offerta valida, può dare corso all'affidamento dell'acquisizione qualora ritenga l'offerta vantaggiosa e congrua con quanto richiesto e nella lettera di invito non sia stata esclusa tale possibilità.

4. Le Aziende Speciali della Camera di Commercio possono valutare la congruità dell'offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

ARTICOLO 15 (acquisizioni con categorie protette)

1. I soggetti affidatari di forniture di beni e servizi in economia possono essere individuati tra le cooperative sociali, iscritte all'apposito albo regionale, che svolgono attività industriali, commerciali o di servizi, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), e 9, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n.381 e s.m.i e nel rispetto dell'articolo 5 della medesima legge.

ARTICOLO 16 (garanzie)

1. Gli operatori economici affidatari di forniture e servizi di singolo importo inferiore alla soglia di cui all'art.125 comma 11 del Codice dei Contratti pubblici³ sono, di norma, esonerati dalla costituzione della cauzione definitiva, fatti salvi i casi in cui il responsabile della gestione della procedura o il direttore dell'esecuzione ritengano di dover disporre diversamente

³ La soglia in questione è di € 40.000, al netto degli oneri fiscali e, ove previsto, di quelli previdenziali.

2. Per le forniture e servizi di singolo importo pari o superiore alla soglia di cui all'art.125 comma 11 del Codice dei Contratti pubblici⁴, con l'atto con cui si dispone l'acquisizione in economia, i soggetti affidatari possono essere esonerati dalla costituzione della cauzione definitiva e da tutte le altre forme di garanzia, in relazione all'affidabilità del contraente, all'importo e alla tipologia della fornitura e del servizio.

ARTICOLO 17 (forme di contratto)

1. La forma del contratto per le acquisizioni per cottimo fiduciario viene stabilita di volta in volta nell'atto di affidamento della fornitura e/o servizio, del Segretario/Direttore/Cda a seconda dei rispettivi poteri di spesa, , in relazione alla natura e all'entità degli stessi, in uno dei seguenti modi:

- a) mediante scambio di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, ai sensi dell'articolo 1326 del codice civile, con la quale si dispone l'ordinazione della fornitura e/o del servizio e si riportano le condizioni della fornitura e della prestazione;
- b) mediante stipula di contratto o disciplinare di incarico per scrittura privata;

2. Tenuto conto delle finalità di ordine pubblico di cui all'art. 3, L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., il contratto, in qualsiasi forma adottato, deve, tra l'altro, riportare:

a) ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'articolo 3, della legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m.i.:

- 1) l'impegno del fornitore a comunicare gli estremi del conto corrente bancario o postale appositamente dedicato, anche in via non esclusiva, sul quale l'Azienda speciale effettuerà i pagamenti esclusivamente tramite bonifico;
- 2) l'assunzione da parte del fornitore di tutti gli obblighi di cui alla suddetta legge nell'esecuzione del contratto stesso, pena la nullità assoluta del contratto, nonché la previsione della risoluzione del contratto in caso in cui le transazioni effettuate in esecuzione del contratto vengono svolte senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale o di altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
- 3) tali obblighi devono essere previsti anche nei contratti e relativi pagamenti, nei confronti dei subappaltatori e dei subcontraenti interessati all'acquisizione delle forniture e dei servizi.

b) Nei casi previsti dal citato art. 3, L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., il codice identificativo gara "CIG" registrato al Sistema informativo di monitoraggio dell'Autorità per la vigilanza dei contratti pubblici ovvero il codice unico di progetto "CUP".

ARTICOLO 18 (esecuzione forniture e servizi)

1. L'esecuzione delle forniture e dei servizi avviene sotto la sorveglianza del responsabile della gestione della procedura o del direttore dell'esecuzione del contratto ove nominato.

⁴ *Ibidem.*

2. In caso di ritardo o inadempimento anche parziale imputabile all'appaltatore, il Segretario/Direttore o suo delegato su segnalazione del responsabile della gestione della procedura o del direttore dell'esecuzione ove nominato, applica le penali previste nel contratto. Inoltre, dopo formale ingiunzione, a mezzo posta elettronica certificata, fax o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, rimasta senza effetto, il Segretario/Direttore o suo delegato ha facoltà di disporre l'esecuzione in economia di tutto o parte dell'intervento, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno derivante dal ritardo.

Il Segretario/Direttore/Cda potrà avvalersi, in ogni caso, di tutti gli strumenti previsti per la tutela delle Aziende Speciali della Camera di Commercio.

ARTICOLO 19

(attestazione di regolare esecuzione)

1. Per le forniture e i servizi di importo inferiore alla soglia di cui all'art.125 comma 11 del Codice dei Contratti pubblici⁵, la regolare esecuzione è attestata, sulla base degli accertamenti effettuati, dal responsabile della gestione della procedura, o dal direttore dell'esecuzione del contratto, ove nominato, ovvero dal dirigente destinatario della fornitura e del servizio, mediante apposizione di visto sul documento fiscale emesso dall'operatore economico fornitore.

2. Per le forniture e i servizi di importo singolo pari o superiore alla soglia di cui all'art.125 comma 11 del Codice dei Contratti pubblici⁶ la regolare esecuzione è attestata, sulla base degli accertamenti effettuati, da un apposito atto del responsabile della gestione della procedura o del direttore dell'esecuzione del contratto, ove nominato, ovvero del dirigente destinatario della fornitura e del servizio.

3. Il responsabile della gestione della procedura o il direttore dell'esecuzione del contratto, ove nominato, ovvero il dirigente destinatario della fornitura e del servizio sulla base degli accertamenti e delle prove, può dichiarare rivedibili o rifiutare le forniture che risultano difettose o in qualsiasi modo non rispondenti alle prescrizioni contrattuali o ai campioni presentati.

4. Sono dichiarati rivedibili i prodotti che presentano difetti di lieve entità che non risultano perfettamente conformi alle prescrizioni tecniche o ai campioni presentati e che sono posti nelle condizioni prescritte a seguito di limitati interventi dell'appaltatore, salvo l'applicazione di eventuali penali per ritardata consegna.

5. In via eccezionale, il Segretario/Direttore o suo delegato, su motivata proposta del responsabile della gestione della procedura o del direttore dell'esecuzione del contratto, ove nominato, può accettare, con adeguata riduzione del prezzo, la fornitura non conforme alle prescrizioni tecniche o ai campioni presentati.

6. Le forniture rifiutate all'atto di verifica di regolare esecuzione sono ritirate e sostituite a cura e spese dell'operatore economico fornitore.

⁵ La soglia in questione è di € 40.000, al netto degli oneri fiscali e, ove previsto, di quelli previdenziali.

⁶ *Ibidem*.

7. Gli eventuali difetti o imperfezioni non emersi in sede di collaudo e accertati successivamente non esonerano l'operatore economico da responsabilità.

ARTICOLO 20

(pagamenti)

1. I pagamenti sono disposti entro 60 giorni dalla data di ricevimento del documento fiscale, ovvero, dalla data di attestazione di regolare esecuzione della fornitura e/o del servizio, come prevista da contratto, se successiva alla data di ricevimento del documento fiscale.

PARTE TERZA

ARTICOLO 22

(esecuzione lavori)

1. La parte terza del presente regolamento disciplina il sistema delle procedure per l'esecuzione di lavori in economia da parte delle Aziende Speciali della Camera di Commercio ispirate alle disposizioni di cui all'articolo 125 del Codice dei contratti pubblici e agli articoli da 173 a 177 e da 203 a 210 del Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice dei contratti pubblici.

2. Il ricorso ai lavori da eseguire in economia, salvo quanto previsto all'articolo 28, avviene sulla base degli eventuali atti di programmazione delle Aziende Speciali della Camera di Commercio ed è disposto anche per un complesso di procedure preventivamente individuato e riguardante un certo periodo di tempo.

3. Per l'esecuzione di lavori in economia le Aziende Speciali della Camera di Commercio, nel caso in cui l'organico presenti carenze o in esso non siano presenti soggetti in possesso delle specifiche professionalità necessarie per l'esecuzione dei lavori possono decidere di affidare le funzioni di stazione appaltante a centrali di committenza sulla base di una apposita convenzione.

ARTICOLO 23

(disposizioni per i servizi tecnici)

1. I seguenti servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria il cui corrispettivo complessivo stimato, determinato in analogia con quanto stabilito 262 del Regolamento di esecuzione dei contratti pubblici, sia inferiore alla soglia di cui dell'art. 125 comma 11 del Codice dei contratti pubblici possono essere affidati a cottimo fiduciario con affidamento diretto, ai sensi dello stesso articolo:

- redazione del progetto preliminare, del progetto definitivo, del progetto esecutivo e del piano di sicurezza e coordinamento;
- attività tecnico amministrative connesse alla progettazione;

- direzione lavori, attività tecnico-amministrative connesse alla direzione dei lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, nonché altri servizi tecnici, ivi compresi analisi di laboratorio, prove di carico e controlli.

3.L'attività di direzione dei lavori è affidata, qualora le Aziende Speciali della Camera di Commercio non siano in grado di espletarla con proprio personale per mancanza di adeguate professionalità nel proprio organico ai seguenti soggetti:

- amministrazioni pubbliche previa apposita intesa o convenzione;
- altri soggetti aventi specifiche competenze tecnico-amministrative,.

4.I servizi di supporto al responsabile della gestione della procedura possono essere affidati con la procedura del cottimo fiduciario con le modalità ed i limiti economici previsti nel presente regolamento.

5.Il collaudo, nell'ipotesi che l'organico delle Aziende Speciali della Camera di Commercio presenti carenze o, in esso, non sia compreso un soggetto in possesso delle specifiche professionalità necessarie, può essere affidato a soggetti aventi specifiche competenze tecnico-amministrative,.

ARTICOLO 24

(tipologia lavori in economia)

1. Sono eseguiti in economia per importi non superiori alla soglia di cui all'art. 125 comma 5 del Codice dei contratti pubblici⁷, al netto degli oneri fiscali, i seguenti lavori per i quali l'Azienda speciale stabilisce se predisporre una previa programmazione,:

- a) lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione dei fabbricati, con relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze di proprietà delle Aziende Speciali della Camera di Commercio ovvero in uso o locazione nei casi in cui per legge o per contratto le spese sono poste a carico del locatario;
- b) lavori accessori e strumentali per l'installazione di attrezzature e impianti;

2.Sono, altresì, eseguiti in economia i lavori aventi natura prevalente di:

- a) lavori per garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro e la salvaguardia dell'incolumità pubblica;
- b) interventi non programmabili in materia di sicurezza dei fabbricati e dei relativi impianti, sia di proprietà dell'azienda speciale, sia in uso o locazione nei casi in cui per legge o per contratto le spese sono poste a carico del locatore;
- c) lavori che non possono essere differiti dopo l'infruttuoso esperimento di una procedura competitiva;
- d) lavori necessari per la compilazione di progetti e per la redazione di studi di fattibilità;
- e) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessita ed urgenza di completare i lavori;

⁷ La soglia in questione è di € 200.000, al netto degli oneri fiscali e, ove previsti, di quelli previdenziali.

f) lavori per il completamento di opere o impianti a carico dell'appaltatore a seguito di carenze o incompletezze constatate in sede di collaudo, di accordo bonario, di dispositivo giurisdizionale.

3. Le Aziende Speciali stabiliscono che i lavori relativi agli immobili sottoposti alle disposizioni di tutela dei beni culturali, in analogia con quanto previsto dall'articolo 197 e successivi del Codice dei contratti pubblici, sono affidati in economia entro il limite di cui all'art. 204 comma 4 lettera b) del Codice dei contratti pubblici⁸, per ogni singolo intervento.

4. Le Aziende Speciali stabiliscono che per i lavori eseguiti in amministrazione diretta il limite di valore complessivo per singolo intervento non può superare il limite di cui all'art. 125 comma 4 del Codice dei contratti pubblici⁹.

5. I costi relativi alla sicurezza concorrono alla determinazione dei limiti sopra riportati.

ARTICOLO 25

(pubblicità e comunicazioni)

1. Le procedure per l'esecuzione di lavori in economia non sono sottoposte agli obblighi di pubblicità e comunicazione previsti dall'articolo 122 del Codice dei contratti pubblici.

2. L'esito degli affidamenti di lavoro mediante cottimo fiduciario, per importi pari o superiori alla soglia di cui all'art. 125 comma 8 del Codice dei Contratti pubblici¹⁰, è soggetto ad avviso post-informazione mediante la pubblicazione sul sito web delle Aziende Speciali della Camera di Commercio.

ARTICOLO 26

(lavori in amministrazione diretta)

1. Per esecuzione di lavori in amministrazione diretta, il responsabile della gestione della procedura organizza ed esegue l'intervento, per mezzo del personale dipendente o allo scopo eventualmente assunto, utilizzando mezzi propri o appositamente noleggiati, acquisendo le forniture di beni e servizi necessari per l'intervento.

ARTICOLO 27

(lavori per cottimo fiduciario)

1. Per i lavori eseguiti per cottimo fiduciario, il responsabile della gestione della procedura richiede almeno cinque preventivi, se sussistono in tale numero soggetti idonei per l'esecuzione dell'intervento. I soggetti da consultare, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, sono individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi aperti di operatori economici, periodicamente aggiornati, mediante una procedura adeguatamente pubblicizzata, ispirata alle previsioni di cui all'articolo 125, commi 8 e 12, del Codice dei contratti pubblici.

⁸ La soglia in questione è di € 300.000, al netto degli oneri fiscali.

⁹ La soglia in questione è di € 50.000, al netto degli oneri fiscali.

¹⁰ La soglia in questione è di € 40.000, al netto degli oneri fiscali.

2. La lettera di invito deve contenere i seguenti elementi:

- a) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
- b) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;
- c) le condizioni di esecuzione;
- d) il termine di ultimazione dei lavori;
- e) le modalità di pagamento;
- f) le penalità in caso di ritardo e il diritto delle Aziende Speciali della Camera di Commercio di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista;
- g) le garanzie a carico dell'esecutore.

ARTICOLO 28

(cottimo fiduciario con affidamento diretto)

1. Per i lavori di importo inferiore alla soglia di cui all'art.125 comma 8 del Codice dei Contratti pubblici¹¹ si può procedere anche in affidamento diretto, in analogia con quanto stabilito dallo stesso articolo.

2. Si può, altresì, prescindere dalla richiesta di pluralità di preventivi, trattando direttamente con un unico operatore economico, nei seguenti casi:

- a) quando vi sia motivata specialità o particolarità del lavoro in relazione a caratteristiche tecniche o di mercato, di diritti di esclusiva, di singola presenza sul mercato ragionevolmente inteso in senso territoriale in relazione all'entità dell'intervento;
- b) in caso di interventi connessi a impellenti e imprevedibili esigenze di ordine pubblico o della pubblica incolumità.

3. Con finalità esclusivamente interne di buona amministrazione, nel pieno esercizio della discrezionalità riconosciuta alle Aziende Speciali della Camera di Commercio dalla legge - affinché le stesse siano gestite con diligenza, obiettività e trasparenza rispetto all'organizzazione interna- per gli affidamenti diretti verrà richiesto un idoneo numero di preventivi, normalmente in numero almeno pari a tre salvo che per importi inferiori o uguali a 2000 € (Iva esclusa), fatto salvo che è comunque responsabilità di chi individua il fornitore garantire il rispetto di alcuni principi quali efficienza, efficacia, economicità e documentabilità della propria scelta.

ARTICOLO 29

(requisiti degli operatori economici)

1. Per i lavori di importo singolo complessivo stabilito per analogia in misura pari o inferiore a quello previsto dall'articolo 90 del Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice dei contratti pubblici¹², gli operatori economici, oltre ai requisiti di ordine generale e di idoneità professionale, di cui agli articoli 38, comma 1, e 39, commi 1 e 2, del Codice dei contratti pubblici, devono possedere i requisiti tecnico-organizzativi stabiliti in analogia con quelli previsti dal medesimo art. 90 Dpr 207/2010. I requisiti richiesti sono attestati

¹¹ La soglia in questione è di € 40.000, al netto degli oneri fiscali.

¹² La soglia in questione è di € 150.000, al netto degli oneri fiscali.

mediante apposita certificazione ovvero mediante dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000, n.445. e del D.Lgs. 9 aprile 2008, n 81 e s.m.i.

2. Per i lavori di importo stabilito per analogia in misura a superiore a quello previsto dall'articolo 60 comma 2 del Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice dei contratti pubblici¹³, gli operatori economici devono essere in possesso dell'attestazione SOA, relativa ai lavori da eseguire; in tal caso non è richiesta alcuna dimostrazione dei requisiti richiesti.

3. Le Aziende Speciali della Camera di Commercio possono procedere in qualsiasi momento alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati dall'operatore economico affidatario.

ARTICOLO 30 (scelta del contraente)

1. L'esame e la scelta delle offerte, qualora il criterio di valutazione prescelto sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sono effettuate da una Commissione. Per valutazioni basate esclusivamente sul prezzo, o se di tipo automatico con esclusiva applicazione di formule matematiche anche per la valutazione delle componenti tecniche, l'esame delle offerte può essere eseguito dal responsabile della gestione della procedura.

2. Le operazioni di valutazione della Commissione o del responsabile della gestione della procedura devono essere verbalizzate e trasmesse al dirigente competente per gli atti conseguenti.

3. La scelta del contraente avviene, sulla base di quanto previsto nella lettera invito, in uno dei seguenti modi:

a) in base all'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base di elementi e parametri preventivamente definiti;

b) in base al prezzo più basso, qualora i lavori da eseguire siano chiaramente individuati negli atti e non sia prevista alcuna variazione.

4. Il Segretario/Direttore/Cda sulla base dei rispettivi poteri di spesa, su proposta della Commissione o del responsabile della gestione della procedura, nel caso sia stata presentata una sola offerta valida, può dare corso all'affidamento qualora ritenga l'offerta vantaggiosa e congrua con quanto richiesto e nella lettera di invito non sia stata esclusa tale possibilità.

5. Le Aziende Speciali della Camera di Commercio possono valutare la congruità dell'offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

ARTICOLO 31 (garanzie)

¹³ La soglia in questione è di € 150.000, al netto degli oneri fiscali.

1. Per i lavori di importo inferiore alla soglia di cui all'art.125 comma 8 del Codice dei Contratti pubblici, al netto degli oneri fiscali, gli operatori economici sono di norma esonerati dalla costituzione della cauzione definitiva. , fatti salvi i casi in cui il responsabile della gestione della procedura o il direttore dell'esecuzione ritengano di dover disporre diversamente.

2. Con esplicita previsione contenuta nell'atto con cui si dispone l'acquisizione in economia gli operatori economici affidatari di lavori di importo superiore alla soglia di cui all'art.125 comma 8 del Codice dei Contratti pubblici, al netto degli oneri fiscali, possono essere esonerati dalla costituzione della cauzione definitiva.

ARTICOLO 32 (revisione prezzi)

1. E' esclusa qualsiasi revisione prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

ARTICOLO 33 (forme di contratto)

1. La forma del contratto per esecuzione di lavori a cottimo fiduciario viene stabilita di volta in volta nell'atto di attribuzione dell'intervento in economia, tenuto conto della tipologia dei lavori, dell'entità e della qualità degli stessi in una delle sotto riportate forme:

- a) scambio di corrispondenza, secondo l'uso del commercio ai sensi dell'articolo 1326 del codice civile, con la quale si dispone l'ordinazione dei lavori e si riportano le condizioni evidenziate nella lettera di invito;
- b) capitolato speciale d'appalto e disciplinare tecnico, sottoscritti tra le parti;
- c) contratto per scrittura privata.

2. Il contratto di cottimo fiduciario, in qualsiasi forma sottoscritto, deve, di norma, riportare:

- a) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
- b) i prezzi unitari per i lavori e le somministrazioni a misura e l'importo complessivo per quelli a corpo;
- c) le condizioni di esecuzione;
- d) il termine di esecuzione dei lavori;
- e) le modalità di pagamento;
- f) le penalità in caso di ritardo e il diritto delle Aziende Speciali della Camera di Commercio di risolvere in danno il contratto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, per inadempimento del cottimista;
- g) le garanzie a carico dell'esecutore.

3. Tenuto conto delle finalità di ordine pubblico di cui all'art. 3, L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., il contratto, in qualsiasi forma adottato, deve, tra l'altro, riportare:

- a) ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'articolo 3, della legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m.i.:

1) l'impegno dell'appaltatore fornitore a comunicare gli estremi del conto corrente bancario o postale appositamente dedicato, anche in via non esclusiva, sul quale le Aziende Speciali della Camera di Commercio effettueranno i pagamenti esclusivamente tramite bonifico;

2) l'assunzione da parte dell'appaltatore di tutti gli obblighi di cui alla suddetta legge nell'esecuzione del contratto stesso, pena la nullità assoluta del contratto, nonché la previsione della risoluzione del contratto in caso in cui le transazioni effettuate in esecuzione del contratto vengono svolte senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale o di altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;

3) tali obblighi devono essere previsti anche nei contratti e relativi pagamenti, nei confronti dei subappaltatori e dei subcontraenti interessati all'esecuzione dei lavori.

b) nei casi previsti dal citato art. 3, L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., il codice identificativo gara "CIG" registrato al Sistema informativo di monitoraggio dell'Autorità per la vigilanza dei contratti pubblici ovvero il codice unico di progetto "CUP".

ARTICOLO 34 (piani di sicurezza)

1. In rapporto alla tipologia dei lavori, ai contratti, in qualsiasi forma sottoscritti, va allegato, ove previsto, il piano della sicurezza, che ne fa parte integrante e la documentazione relativa alla valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI).

ARTICOLO 35 (lavori d'urgenza)

1. In tutti i casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dallo stato di necessità e di urgenza, questa deve risultare da un apposito verbale, nel quale sono indicati i motivi, le cause e i lavori necessari.

2. Il verbale, predisposto dal responsabile della gestione della procedura o dal tecnico all'uopo incaricato, corredato da una perizia estimativa per la copertura della spesa, viene trasmesso al dirigente competente per l'autorizzazione ad eseguire l'intervento.

ARTICOLO 36 (lavori di somma urgenza)

1. In circostanze di somma urgenza che non consentano alcun indugio, il responsabile della gestione della procedura o il tecnico all'uopo incaricato provvedono alla redazione del verbale, di cui al precedente articolo 35 e all'immediata esecuzione dei lavori, entro il limite stabilito in analogia con l'articolo 176 comma 1 del Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice dei contratti pubblici¹⁴.

2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad uno o più operatori economici individuati dal responsabile della gestione della procedura o dal tecnico incaricato.

¹⁴ La soglia in questione è di € 200.000, al netto degli oneri fiscali.

3. I prezzi delle prestazioni ordinate sono definiti consensualmente con l'affidatario.
4. Il responsabile della gestione della procedura o il tecnico incaricato compila, entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori, una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, al dirigente competente per l'approvazione dei lavori e la copertura della spesa.
5. Qualora i lavori non conseguano l'approvazione, il responsabile della gestione della procedura provvede all'immediata sospensione dei lavori e alla liquidazione degli oneri relativi agli interventi già eseguiti.

ARTICOLO 37

(perizia suppletiva per maggiori spese)

1. Il responsabile della gestione della procedura o il direttore dei lavori, se persona diversa, se durante l'esecuzione dei lavori in economia accerta che la previsione di spesa è insufficiente, presenta al dirigente competente una perizia suppletiva per chiedere l'autorizzazione sull'eccedenza della spesa.

ARTICOLO 38

(contabilizzazione e liquidazione dei lavori in amministrazione diretta)

1. I lavori in amministrazione diretta vengono contabilizzati e liquidati in apposite liste dal responsabile della gestione della procedura o, se nominato, dal direttore dei lavori nel seguente modo:

- a) per le forniture di materiali e di noli, previa verifica dei documenti di consegna in relazione agli ordinativi di fornitura, sulla base delle relative fatture;
- b) per la manodopera eventualmente assunta, previa verifica delle presenze, con il pagamento degli stipendi.

3. Per i lavori di importo inferiore alla soglia stabilita in analogia con l'art. 210 comma 1 del Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei Contratti pubblici, al netto degli oneri fiscali, la contabilità è sostituita mediante l'apposizione del visto sulle fatture da parte del responsabile della gestione della procedura o, se nominato, del direttore dei lavori, quale attestazione di corrispondenza delle forniture e delle prestazioni di manodopera, eventualmente assunta, con quanto fatturato.

ARTICOLO 39

(contabilizzazione e liquidazione dei lavori per cottimo fiduciario)

1. I lavori per cottimo fiduciario sono contabilizzati in apposito libretto delle misure e liquidati dal responsabile della gestione della procedura o, se nominato, dal direttore dei lavori, in base alle specifiche disposizioni contenute nel quaderno d'oneri e condizioni, con riferimento ai singoli interventi mediante eventuali acconti su presentazione di fattura, accompagnata da relazione di regolarità tecnica, oppure mediante acconti sulla base di stati di avanzamento, previo accertamento di regolare esecuzione. Il saldo finale verrà

corrisposto, ad intervento ultimato, sulla base del conto finale e dell'atto di accertamento di regolare esecuzione dei lavori.

3. Per i lavori per cottimo fiduciario inferiori alla soglia stabilita in analogia con l'art. 210 comma 1 del Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei Contratti pubblici, al netto degli oneri fiscali, la contabilità è sostituita dal visto sulle fatture apposto dal responsabile della gestione della procedura o, se nominato, dal direttore dei lavori, quale attestazione di corrispondenza dei lavori con quanto fatturato.

4. Il pagamento dei corrispettivi è comunque preceduto dall'accertamento della regolarità contributiva e, laddove previsto, fiscale.

ARTICOLO 40

(certificato di regolare esecuzione lavori)

1. La regolare esecuzione dei lavori in economia di importo inferiore alla soglia stabilita in analogia con l'art.125 comma 8 del Codice dei Contratti pubblici, al netto degli oneri fiscali, è attestata dal responsabile della gestione della procedura o dal direttore dei lavori, se persona diversa, mediante apposizione del visto sulla fattura.

2. Per i lavori in economia di importo pari o superiori alla soglia stabilita in analogia con l'art.125 comma 8 del Codice dei Contratti pubblici, al netto degli oneri fiscali, il collaudo dei lavori è attestato dal certificato di regolare esecuzione sottoscritto dal direttore dei lavori e confermato dal responsabile della gestione della procedura, e, ove previsto, sottoscritto dall'operatore economico esecutore dei lavori.

ARTICOLO 41

(entrata in vigore)

Il presente Regolamento entra in vigore dal 19 ottobre 2012.